



Direzione Sicurezza,
Logistica e Manutenzione

**UNIVERSITÀ
DI TORINO**

ALM/ma

Decreto Rettorale n. 4081 del 24/07/2023

*numero e data della registrazione di protocollo riportati nei metadati del sistema di protocollo informatico

Regolamento per l'accesso dei fotografi ai locali dell'Università degli Studi di Torino durante lo svolgimento delle prove finali per il conseguimento dei titoli di studio universitari – Abrogazione.

IL RETTORE

Premesso che, con D.R. n. 739 del 06/03/2017, è stato emanato il “Regolamento per l'accesso dei fotografi ai locali dell'Università degli Studi di Torino durante lo svolgimento delle prove finali per il conseguimento dei titoli di studio universitari”;

Richiamata integralmente la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 4/2023/III/2 del 28/04/2023 che approva la sua richiesta di abrogazione.

DECRETA

- di abrogare, con decorrenza 1 agosto 2023, il “Regolamento per l'accesso dei fotografi ai locali dell'Università degli Studi di Torino durante lo svolgimento delle prove finali per il conseguimento dei titoli di studio universitari” emanato con D.R. n. 739 del 06/03/2017;
- di far pubblicare sulle pagine WEB dell'Ateneo il Decreto Rettorale di abrogazione.

Il Rettore

Prof. Stefano Geuna (*)

Visto
La Direttrice
Direzione Sicurezza Logistica Manutenzione
Avv. Sabrina Gambino

(*) Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. 82/2005



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO

Classificazione: I.3

Direzione Amministrazione e Sostenibilità

Area Patrimonio

Decreto n. 739 del 06/03/2017

OGGETTO: REGOLAMENTO PER L'ACCESSO DEI FOTOGRAFI AI LOCALI DELL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TORINO DURANTE LO SVOLGIMENTO DELLE PROVE FINALI PER IL CONSEGUIMENTO DEI TITOLI DI STUDIO UNIVERSITARI

IL RETTORE

CONSIDERATA la necessità di disciplinare l'accesso, mediante accreditamento, dei fotografi nei locali dell'Università degli Studi di Torino, al fine di svolgere servizi fotografici in occasione delle prove finali per il conseguimento dei titoli di studio universitari;

TENUTO CONTO del fatto che l'Ateneo, al momento, non ha ancora tale tipologia di servizio;

CONSIDERATA la necessità, da parte degli studenti, e la volontà, da parte dell'Università degli Studi di Torino, di usufruire di tale tipologia di servizio, debitamente regolamentata;

VISTA la deliberazione n. 12/2016/VI/1 assunta dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 21/12/2016, con la quale viene approvato il testo del "Regolamento per l'accesso dei fotografi ai locali universitari durante lo svolgimento delle prove finali per il conseguimento dei titoli di studio universitari e viene dato mandato, agli uffici competenti, di dar corso a quanto necessario per l'attivazione, in prima applicazione per la durata sperimentale di un anno, del medesimo regolamento;

VISTA la Legge 9 maggio 1989, n. 168 – *"Istituzione del Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica"*;

VISTA la Legge 30 dicembre 2010, n. 240 – *"Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario"* e s.m.i.:



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO

VISTO lo Statuto dell'Università degli Studi di Torino, emanato con D.R. n. 1730 del 15 marzo 2012, pubblicato sulla G.U. n. 87 del 13 aprile 2012 ed entrato in vigore il 14 aprile 2012;

VISTO il Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità, emanato con D.R. n. 213 del 22 marzo 2006 e s.m.i;

DECRETA

di emanare in allegato al presente decreto, di cui costituisce parte integrante, il Regolamento per l'accesso dei fotografi ai locali universitari durante lo svolgimento delle prove finali per il conseguimento dei titoli di studio universitari.

f.to Il Rettore
Prof. Gianmaria Ajani



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO

Direzione Patrimonio, Approvvigionamenti e Logistica
Piazza Castello, 113 - 10121 Torino

REGOLAMENTO PER L'ACCESSO DEI FOTOGRAFI AI LOCALI DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO DURANTE LO SVOLGIMENTO DELLE PROVE FINALI PER IL CONSEGUIMENTO DEI TITOLI DI STUDIO UNIVERSITARI

Art. 1 - Oggetto del Regolamento ed ambito di applicazione

Il presente Regolamento disciplina l'accesso mediante accreditamento dei fotografi nei locali dell'Università degli Studi di Torino, al fine di svolgere servizi fotografici in occasione delle prove finali per il conseguimento dei titoli di studio universitari.

Al di fuori delle ipotesi e delle modalità disciplinate nel presente Regolamento, è vietato svolgere riprese fotografiche all'interno dei locali universitari in occasioni delle prove finali, salvo specifica autorizzazione rilasciata dall'Ateneo per casi particolari.

Destinatari del Regolamento sono i fotografi accreditati dall'Università degli Studi di Torino, secondo le modalità indicate nel successivo art. 5, ovvero i soggetti personalmente invitati dagli studenti laureandi, ai sensi del successivo art. 8.

Art. 2 – Durata dell'accREDITAMENTO

L'accREDITAMENTO ha validità quadriennale dal termine della relativa procedura e precisamente dalla data di comunicazione di avvenuta iscrizione all'elenco dei professionisti accREDITATI, trasmessa ai soggetti che ne abbiano fatto richiesta secondo le modalità di seguito indicate.

Art. 3 - Soggetti destinatari e requisiti

Possono presentare domanda di accREDITAMENTO i fotografi liberi professionisti ovvero, per conto di uno o più propri dipendenti, le Imprese anche artigiane che svolgono in modo continuativo e prevalente attività di ripresa fotografica.

Ai fini dell'accETTazione della domanda di accREDITAMENTO, da presentarsi nelle modalità di cui al successivo art. 5, è richiesto il possesso di adeguati requisiti di idoneità professionale e morale.

In particolare, il soggetto istante:

- deve aver assolto all'obbligo di comunicazione all'Autorità di Pubblica Sicurezza -ai sensi dell'art. 164 lett. f), D.Lgs. n.112 del 31.03.1998- dell'esercizio dell'attività fotografica.

Inoltre:

- se trattasi di soggetto libero professionista:

- non deve incorrere in alcuna delle cause di esclusione dalla partecipazione alla procedura di accREDITAMENTO di cui all'art. 80, co. 1,2, e 5 lett. c) del D. Lgs. 50/2016.

- se trattasi di Società che presenta la domanda per conto di uno o più soggetti alle proprie dipendenze:

- la Società non deve incorrere in alcuna delle cause di esclusione dalla partecipazione alla procedura di accREDITAMENTO di cui all'art. 80, co. 1, 2, 4 e 5 lett. a), b), c), f) del D. Lgs. n. 50/2016;

- il dipendente della Società non deve incorrere in alcuna delle cause di esclusione dalla partecipazione alla procedura di accREDITAMENTO di cui all'art. 80, co. 1,2, e 5 lett. c) del D. Lgs. 50/2016.

Il possesso di tutti i suddetti requisiti deve essere comprovato accludendo alla domanda di accREDITAMENTO la documentazione indicata al successivo art. 5.

Art. 4 – Scuole e Dipartimenti universitari, prove finali e Lotti di accREDITAMENTO



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO

Direzione Patrimonio, Approvvigionamenti e Logistica
Piazza Castello, 113 - 10121 Torino

I soggetti accreditati possono accedere ai locali universitari, per lo svolgimento dei servizi fotografici secondo le disposizioni contenute nel presente Regolamento, presso le sedi ove le Scuole e i Dipartimenti svolgono le prove finali per il conseguimento dei titoli di studio. Le modalità e le tempistiche sono indicate sui siti delle Strutture.

Di norma gli appelli sono distribuiti nei seguenti periodi:

- sessione estiva: da maggio a luglio;
- sessione autunnale: da settembre a dicembre;
- sessione invernale: da febbraio ad aprile.

Al fine di garantire l'ordinato e regolare svolgimento dei servizi fotografici, le predette Strutture sono suddivise in quattro Lotti, fra loro omogenei in base all'area geografica in cui hanno sede.

LOTTO A	LOTTO B	LOTTO C	LOTTO D
Scuola di Agraria e Medicina Veterinaria	Scuola di S.ze della Natura	Scuola di Medicina	Scuola di S.ze Giuridiche, Politiche ed Economico-Sociali
			Scuola di S.ze Umanistiche
			Dipartimento di Lingue e Letterature straniere e Culture moderne
			Dipartimento di Psicologia

Nell'ambito della procedura di accreditamento e secondo le modalità riportate al successivo art. 5, a ciascuno dei suindicati Lotti è abbinato un gruppo di professionisti numericamente determinato in relazione al numero di domande di accreditamento pervenute.

Art. 5 - Accreditamento allo svolgimento del servizio

Fase 1 – Domanda di Accreditamento

La procedura di accreditamento prevede che, entro il termine indicato dall'Amministrazione con apposito bando, i fotografi interessati presentino domanda in carta libera, indirizzata al Magnifico Rettore, utilizzando i moduli allegati al presente Regolamento ("Allegato A" per i liberi professionisti e "Allegato B" per le società).

La domanda potrà essere presentata sia dal soggetto che esercita l'attività fotografica in qualità di libero professionista sia da società per conto di uno o più soggetti propri dipendenti.

Al fine di comprovare il possesso dei requisiti di cui al precedente art. 3, alla domanda di accreditamento devono, inoltre, essere allegati i seguenti documenti:

- a) nel caso in cui l'interessato sia libero professionista, certificato di attribuzione del numero Partita IVA;
- b) nel caso in cui l'interessato sia dipendente di un'Impresa, la dichiarazione del legale rappresentante della Società di appartenenza attestante che l'interessato esercita l'attività di fotografo per conto della stessa ed il certificato originale dell'iscrizione dell'Impresa alla Camera di Commercio, Industria e Artigianato;
- c) il certificato generale del casellario giudiziale del fotografo libero professionista o, nel caso di Società, del dipendente interessato oltreché del socio se si tratta di Società in nome collettivo, dei soci accomandatari se si tratta di Società in accomandita semplice, degli amministratori muniti di poteri di rappresentanza, se si tratta di altro tipo di Società;
- d) documento attestante l'avvenuta comunicazione all'Autorità di Pubblica Sicurezza dell'esercizio dell'attività fotografica ai sensi dell'art. 164 lett. f), D.Lgs. n.112 del 31.03.1998.



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO

Direzione Patrimonio, Approvvigionamenti e Logistica
Piazza Castello, 113 - 10121 Torino

Fase 2 – Deposito del listino dei prezzi

Ogni operatore interessato all'accreditamento, unitamente alla domanda, dovrà presentare un listino dei prezzi relativo ai servizi offerti. Tale listino verrà pubblicato sul sito web dell'Ateneo. Alla scadenza della validità del listino, l'operatore dovrà comunicare per iscritto – pena la decadenza dall'accreditamento – il nuovo listino dei prezzi o il mantenimento del precedente.

Fase 3 – Accoglimento della domanda

L'Università, valutata la domanda e la documentazione pervenuta entro i termini previsti, dispone l'accreditamento del fotografo ovvero ne motiva il diniego.

Fase 4 – Dichiarazione sugli aspetti legati alla sicurezza negli ambienti di lavoro di cui al D. Lg. 81/2008

Gli operatori accreditati saranno chiamati a sottoscrivere in contraddittorio uno specifico verbale *una tantum*, contenente tutte le necessarie informazioni sui rischi specifici esistenti negli ambienti e negli edifici in cui andranno ad operare e sulle misure di prevenzione ed emergenza, ivi compresi i piani di evacuazione e di sicurezza vigenti, adottati in relazione alle varie attività ivi svolte, ai sensi e per gli effetti del comma 1, lettera b), dell'art. 26 del D. Lg. 81/2008

Fase 5 – Pubblicazione dell'elenco dei soggetti accreditati

In funzione del numero di domande di accreditamento accolte, l'Università predispone l'elenco dei fotografi accreditati e definisce il numero massimo di fotografi che devono far parte di ciascun lotto.

L'Università provvede a dare adeguata comunicazione e pubblicità dell'elenco nominativo dei fotografi accreditati e del numero massimo di componenti per lotto.

Fase 6 – Assegnazione dei soggetti accreditati ai singoli Lotti e turnazione

Al termine della fase 4, in seduta pubblica, l'Università procede mediante sorteggio ad abbinare ciascuno dei soggetti accreditati ai quattro Lotti indicati nel precedente art. 4.

L'abbinamento al lotto così ottenuto ha durata annuale e decorre dalla prima sessione utile individuata al termine della presente procedura di accreditamento. Al secondo anno, ogni gruppo di fotografi verrà assegnato al Lotto immediatamente successivo (il lotto successivo al n. 4 è il lotto n. 1).

Fase 7 – Sedute per gli esami finali per il conseguimento dei titoli di studio universitari

Sarà cura degli operatori accreditati informarsi circa le date delle sedute degli esami finali e di eventuali variazioni. In assenza di autorizzazione da parte dell'Ateneo, gli operatori non potranno svolgere i servizi, pena la decadenza dall'accreditamento.

Art. 6 – Referente del gruppo di ciascun Lotto

All'interno di ciascun lotto dovrà essere nominato un Referente tra i vari fotografi accreditati. Qualora l'indicazione del nominativo del Referente non dovesse risultare dal documento richiamato all'art. 5 (fase 4), l'Amministrazione procederà alla nomina mediante sorteggio.

Il Referente dovrà provvedere a comunicare agli uffici competenti i propri recapiti (indirizzo, numero telefonico, email, etc..) al fine di essere facilmente reperibile.

Al Referente del gruppo è affidato il compito di curare i rapporti con gli uffici competenti di Ateneo, al fine di assicurare la corretta applicazione del presente Regolamento, oltre ad acquisire ogni informazione pratica relativa allo svolgimento ed alle sedi delle prove finali.



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO

Direzione Patrimonio, Approvvigionamenti e Logistica
Piazza Castello, 113 - 10121 Torino

Art. 7 - Fotografi autorizzati e tesserino di riconoscimento

L'accesso ai locali universitari in occasione delle prove finali è consentito esclusivamente al professionista accreditato ai sensi del presente Regolamento, oppure a persona designata dal singolo studente, purché la stessa sia provvista di particolare autorizzazione ai sensi del successivo art. 8.

Prima dell'accesso ai locali universitari per l'esecuzione del servizio e all'uscita dagli stessi, il professionista è obbligato a presentarsi presso la competente struttura della sede universitaria interessata per la firma dell'apposito registro ed il contestuale ritiro o la restituzione del tesserino di riconoscimento.

Il fotografo accreditato dovrà indossare il suddetto tesserino di riconoscimento durante la permanenza nei locali universitari, in modo da assicurare visibilità della propria autorizzazione. La restituzione del tesserino dovrà obbligatoriamente avvenire al termine dello svolgimento del servizio; l'eventuale inosservanza di tale obbligo comporta l'applicazione delle sanzioni previste dal successivo art. 13.

Nei confronti del fotografo che mancasse di porre in evidenza il cartellino di riconoscimento o non apponesse la firma sul registro prima dell'inizio della propria attività può essere applicato uno dei provvedimenti di cui al successivo art. 13.

Art. 8 - Fotografi personalmente invitati dagli studenti e tesserino di riconoscimento

L'accesso ai locali universitari è altresì consentito al fotografo, anche non professionista, scelto personalmente dallo studente al fine di effettuare il servizio fotografico in occasione della propria prova, fermo restando, per il medesimo fotografo, il divieto assoluto di trattenersi nei locali dell'Università per offrire i propri servizi ad altri studenti.

I fotografi personalmente invitati possono accedere ai locali universitari a condizione che, prima dello svolgimento del servizio, si presentino presso la competente struttura della sede universitaria ove l'attività deve essere svolta, per l'identificazione personale ed il ritiro dell'apposito tesserino provvisorio di autorizzazione all'accesso, che dovrà essere tenuto ben visibile durante il periodo di permanenza nei locali universitari e restituito al termine del servizio.

I fotografi personalmente invitati dagli studenti sono tenuti all'osservanza delle disposizioni contenute nel presente Regolamento.

Art. 9 – Scelta dell'operatore da parte dello studente

Ogni studente sceglie l'operatore incaricato del servizio fotografico/audiovisivo (modulistica scaricabile anche dal sito web dell'Università) da svolgersi all'atto del conseguimento del titolo di studio universitario. Almeno 15 giorni prima della data di appello per il conseguimento dei titoli di studio universitario, lo studente deve produrre il modulo relativo alla scelta dell'operatore alla struttura di riferimento. In assenza di detto modulo lo studente potrà comunque avvalersi di un operatore accreditato ed autorizzato di sua scelta, se presente all'appello, previa indicazione presso la medesima struttura.

È vietato incaricare contemporaneamente due operatori all'espletamento del medesimo servizio, al fine di non arrecare pregiudizio allo svolgimento della prova d'esame. Il presente Regolamento, l'elenco degli operatori che possono operare all'interno dell'Università e i relativi listini dei prezzi praticati, sono disponibili sul sito web di Ateneo. Le Strutture, all'atto della presentazione del modulo per l'incarico dell'operatore, hanno il compito di fornire agli studenti l'informativa circa le regole che disciplinano i servizi.

Art. 10 – Disposizioni per lo svolgimento del servizio e norme di comportamento

Il servizio fotografico deve essere svolto nel rispetto dei principi di ordine pubblico e della normativa vigente anche in materia di tutela della riservatezza dell'immagine; è fatto divieto di ritrarre il laureando o qualsiasi altra persona senza il suo preventivo consenso.

I fotografi sono tenuti ad osservare le disposizioni contenute nel presente Regolamento ed a tenere un comportamento tale da non recare turbativa al regolare svolgimento delle prove finali e nel massimo rispetto degli



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO

Direzione Patrimonio, Approvvigionamenti e Logistica
Piazza Castello, 113 - 10121 Torino

altri soggetti autorizzati e di tutti i presenti; gli stessi devono, altresì, attenersi alle indicazioni date dalle singole Strutture o, di volta in volta, impartite dal Presidente della sessione d'esame.

I fotografi, accreditati e/o personalmente invitati dagli studenti, non possono esercitare alcuna attività senza l'apposito tesserino di riconoscimento, che deve sempre rimanere chiaramente visibile all'utenza e al personale universitario.

Lo svolgimento del servizio fotografico deve essere realizzato prima dell'inizio della discussione, al momento di entrata in aula del candidato e al momento finale della proclamazione.

I fotografi accreditati possono svolgere il servizio esclusivamente nei limiti degli accordi pattuiti con l'interessato, essendo vietata qualsiasi azione intesa a forzare la volontà dello studente.

Nella fattispecie di cui al precedente art. 8 il fotografo accreditato non svolgerà alcuna attività e non potrà pretendere alcunché a qualsiasi titolo.

I fotografi accreditati sono obbligati ad eseguire il servizio a regola d'arte e ad applicare, per tutto il periodo di durata dell'accreditamento, prezzi in nessun caso superiori a quelli indicati nel Tariffario annualmente notificato all'Amministrazione, mediante raccomandata a.r. da inviarsi almeno 60 giorni prima della scadenza del termine annuale, dai Referenti dei gruppi di lavoro. Sarà cura dell'Amministrazione dare comunicazione agli studenti, con idonee modalità, dei tariffari applicati.

Prima della consegna delle riproduzioni fotografiche, non potrà essere richiesto allo studente il pagamento di alcun acconto dell'importo complessivo del servizio fotografico effettuato.

Il pagamento dovrà avvenire esclusivamente al momento della consegna del servizio fotografico, dietro rilascio di regolare documento fiscale.

E' fatto espresso divieto ai professionisti accreditati di:

- a) cedere l'autorizzazione in oggetto e/o consentire l'espletamento del servizio a persona non autorizzata ai sensi del presente Regolamento;
- b) cedere a terzi, anche solo parzialmente, i prodotti del servizio stesso.

L'eventuale inosservanza di tutte le predette prescrizioni comporterà l'applicazione delle sanzioni previste dal successivo art. 13.

Art. 11 – Responsabilità del professionista

L'Università è estranea a tutti gli effetti al rapporto contrattuale instaurato tra gli studenti ed i fotografi accreditati.

I patti che intercorrono tra ciascun fotografo ed i suoi clienti, nel rispetto delle norme del presente Regolamento, sono liberi; l'Università non potrà essere ritenuta responsabile, a nessun titolo, degli effetti dei patti stessi.

Ferma restando la responsabilità personale del professionista che esegue il servizio in proprio, l'Impresa presso le cui dipendenze lavora il fotografo accreditato è solidalmente responsabile con quest'ultimo per l'inosservanza degli obblighi di cui al presente Regolamento, nonché per qualsiasi danno provocato a persone o cose presenti negli edifici universitari.

Art. 12 – Prezzi del servizio

I fotografi accreditati non possono chiedere agli studenti il pagamento di prezzi superiori a quelli indicati nel Tariffario di cui al precedente art. 9, per i servizi ivi indicati.

I fotografi possono concordare con gli studenti l'effettuazione di servizi differenti e/o aggiuntivi (es. riproduzione su CD), applicando i prezzi preventivamente definiti e comunicati all'Università mediante deposito di apposito listino, che l'Amministrazione avrà cura di pubblicizzare in modo adeguato.

Art. 13 – Vigilanza sul servizio

Il Presidente della Commissione di Laurea ed il personale universitario preposto all'attività di sorveglianza e controllo hanno il compito di vigilare sul corretto accesso dei soggetti autorizzati ai locali ove si svolgono le prove



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO

Direzione Patrimonio, Approvvigionamenti e Logistica
Piazza Castello, 113 - 10121 Torino

finali per il conseguimento dei titoli di studio universitari, nonché sul rispetto delle modalità di svolgimento del servizio indicate nel presente Regolamento.

Il Presidente della Commissione di Laurea può altresì vietare l'effettuazione o la continuazione del servizio e/o disporre l'allontanamento dei soggetti, nei modi ritenuti più opportuni, nel caso dovessero verificarsi comportamenti che possano recare turbativa al regolare svolgimento delle sedute delle prove finali per il conseguimento dei titoli di studio universitari e/o all'ordine pubblico.

Art. 14 - Sospensione e cancellazione

In ogni momento l'Università può compiere verifiche sulle modalità di svolgimento del servizio e sulla corretta applicazione del presente Regolamento da parte dei professionisti accreditati.

L'Amministrazione si riserva a proprio insindacabile giudizio la facoltà di sospendere l'accreditamento, negando l'accesso temporaneamente o definitivamente, al professionista che dovesse rendersi responsabile di disordini o turbative durante la discussione delle prove finali e/o nei locali universitari, a seguito di eventuali segnalazioni effettuate dal Presidente della Commissione di laurea o dal personale universitario o per gravi e comprovati motivi, senza che alla medesima possano essere addebitati oneri per danno economico o di altra natura.

Il Referente del gruppo può procedere alla sostituzione del fotografo accreditato nei confronti del quale l'Università abbia applicato provvedimenti sanzionatori o interdittivi all'esercizio dell'attività.

La sospensione definitiva comporta la cancellazione dall'elenco dei professionisti accreditati e può essere disposta dall'Università, con provvedimento motivato, nel caso in cui:

- a) il fotografo sia ritenuto responsabile di fatti o atti di particolare gravità e/o di tenere comportamenti tali da turbare o compromettere il regolare svolgimento delle attività istituzionali dell'Ateneo;
- b) sia accertata la richiesta di un pagamento di prezzi superiori rispetto a quelli indicati nel Tariffario o nei listini depositati agli atti;
- c) il fotografo decada dal possesso dei requisiti richiesti al momento della presentazione della domanda di accreditamento di cui al precedente art. 3;
- d) nel caso in cui il fotografo accreditato sia incorso per la seconda volta in un provvedimento sanzionatorio di qualsiasi genere.

Art. 15 – Rinvio alla disciplina comune e comunicazioni ai Referenti di gruppo

Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento, si fa rinvio alla vigente normativa.

Le disposizioni impartite per iscritto dall'Amministrazione ai Referenti di gruppo sono valide e vincolanti per tutti i fotografi accreditati.

Art. 16 – Misure di informazione

Le Strutture forniscono agli studenti l'informativa concernente le condizioni e le modalità di svolgimento dei servizi video/ fotografici disposte dal presente Regolamento. Tale informativa deve evidenziare, in particolare, la piena libertà dello studente di usufruire dei servizi mediante operatori accreditati, e l'assenza di garanzia, da parte dell'Ateneo, in ordine all'affidabilità professionale o all'operato degli operatori inclusi negli elenchi.

Art. 17 – Pubblicazione

Sul sito web dell'Università e presso le Strutture è reso disponibile il testo di questo Regolamento, nonché l'elenco degli operatori accreditati e dei listini dei prezzi per i servizi video e fotografici.



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO

Direzione Patrimonio, Approvvigionamenti e Logistica
Piazza Castello, 113 - 10121 Torino

Art. 18 – Entrata in vigore del Regolamento

Il presente Regolamento decorre dalla data del Decreto Rettorale di emanazione.

La procedura di accreditamento di cui al precedente art. 5 verrà avviata successivamente all'approvazione del presente regolamento da parte del Consiglio di Amministrazione dell'Università, anche precedentemente alla sua data di emanazione.

Il presente regolamento è attivato in prima applicazione per la durata di un anno durante il quale saranno effettuate le necessarie valutazioni di merito per eventuali successivi adeguamenti.